

Provvedimento

PI4876 - ANNUNCI SU CERCOLAVORO.COM

<i>tipo</i>	Chiusura istruttoria
<i>numero</i>	14672
<i>data</i>	25/08/2005

PUBBLICAZIONE

Bollettino n. 32-33-34/2005

▼ **Procedimento collegato (esito)**

 - Ingannevole

▼ **Testo Provvedimento**

PI4876 - ANNUNCI SU CERCOLAVORO.COM

Provvedimento n. 14672

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 25 agosto 2005;

SENTITO il Relatore Consigliere Antonio Catricalà;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67 e dalla legge 6 aprile 2005, n. 49;

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. RICHIESTA DI INTERVENTO

Con richiesta di intervento pervenuta in data 11 febbraio 2005, integrata in data 5 aprile

2005 con l'identificazione dell'operatore pubblicitario, un consumatore ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, di un messaggio pubblicitario diffuso il giorno 26 gennaio 2005 attraverso la rete Internet all'indirizzo *www.cercolavoro.com*, avente ad oggetto una proposta di selezione lavorativa di personale come "Guardia particolare giurata".

Nella richiesta di intervento si lamenta l'ingannevolezza del messaggio in esame in quanto, in realtà, lo stesso occulterebbe una prestazione a carattere oneroso, di natura diversa da quanto prospettato, e precisamente la sottoscrizione di un contratto per la partecipazione ad un corso di formazione per il costo di euro 4.850, senza alcuna successiva garanzia d'impiego.

II. MESSAGGIO

Il messaggio consiste in un avviso pubblicitario diffuso su Internet dal titolo "Guardia giurata in tutta Italia", seguito dal codice dell'offerta n. 28346, dalla data di pubblicazione della stessa (11 gennaio 2005), dal numero di posti (20), dal settore (Investigazioni/Vigilanza), dalla retribuzione garantita (Lorda intorno a euro 30.000), dalla modalità di contratto di lavoro (a tempo indeterminato), dall'orario di lavoro ("*Full Time*"), dall'area geografica di lavoro (Tutta Italia), ed infine dai requisiti richiesti.

III. COMUNICAZIONE ALLE PARTI

In data 10 maggio 2005 è stato comunicato al segnalante e alla ditta individuale Studio G. M. di Giacomo Macrì, in qualità di operatore pubblicitario, l'avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che l'eventuale ingannevolezza del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta di intervento, sarebbe stata valutata ai sensi degli articoli 1, 2, 3, e 4, comma 1, del citato Decreto Legislativo, con riguardo alle condizioni e caratteristiche dell'iniziativa, all'effettiva offerta prospettata e all'attività svolta dall'operatore pubblicitario.

IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE

Allegati alla propria richiesta di intervento, il segnalante ha prodotto una copia della pagina web apparsa in rete il 26 gennaio 2005.

Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 284/03, è stato richiesto alla ditta individuale Studio G. M. di Giacomo Macrì, in qualità di operatore pubblicitario, di fornire informazioni e relativa documentazione riguardo:

- a) l'attività svolta dalla ditta individuale Studio G.M. di Giacomo Macrì, con particolare riferimento al messaggio in questione;
- b) le modalità relative alla selezione di personale come "Guardia particolare giurata";
- c) le caratteristiche e le condizioni di svolgimento delle attività lavorative proposte ai destinatari del messaggio segnalato;
- d) l'indicazione di ditta, ragione o denominazione sociale delle altre imprese eventualmente coinvolte nell'organizzazione;

- e) la copia dei contratti o di altra documentazione attestante i rapporti intercorrenti tra la ditta individuale Studio G.M. di Giacomo Macrì e persone che abbiano trovato un'occupazione presso lo stesso o presso altri soggetti con lo stesso collegati ovvero, in mancanza, la modulistica utilizzata dalla ditta individuale Studio G.M. di Giacomo Macrì per la formalizzazione delle suddette proposte di lavoro;
- f) le modalità con le quali viene impartito il corso di formazione, così come prospettato nel messaggio in esame, nonché gli eventuali costi dello stesso;
- g) documentazione su quanto prospettato testualmente nel messaggio circa la seguente frase: *"Dopo le selezioni seguirà formazione con rilascio di certificazioni e INSERIMENTO IMMEDIATO E GARANTITO in Istituti di Vigilanza convenzionati con lo Studio G.M."*;
- h) sussistenza di eventuali obblighi ulteriori, oneri o spese accessorie connesse all'accettazione dell'offerta prospettata.

E' stato inoltre richiesto all'operatore pubblicitario di fornire la programmazione pubblicitaria del messaggio oggetto di valutazione, la copia di eventuali altri messaggi (a mezzo stampa, televisivi, radiofonici, pubblicità esterna o altro) aventi contenuto analogo a quello diffuso sul sito internet *www.cercolavoro.com*, con l'indicazione del numero e delle modalità di diffusione, nonché la programmazione della campagna pubblicitaria a cui il messaggio segnalato è riconducibile, per il periodo compreso tra gennaio e maggio 2005, comprensiva di copia di ciascuna tipologia di messaggio corredata da indicazioni circa le modalità, luogo e date di diffusione di tale messaggio.

A seguito di tale comunicazione, la ditta individuale Studio G.M. di Giacomo Macrì ha prodotto una memoria difensiva pervenuta il 6 giugno 2005.

Nella memoria si espone come l'attività di Studio G.M. di Giacomo Macrì consista nella formazione professionale e nell'avviamento al lavoro in favore dei propri clienti.

Rispetto alle modalità di svolgimento della selezione, lo Studio G.M. di Giacomo Macrì ha precisato che essa, con particolare riferimento al messaggio segnalato, si è strutturata in una selezione preliminare su 1450 *curricula* trasmessi a seguito dell'avviso pubblicato sul sito *www.cercolavoro.com*; selezione che poi è stata seguita dal corso di formazione di 14 aspiranti a Guardia particolare giurata tenutosi a partire dal 14 febbraio 2005.

A tal proposito l'operatore pubblicitario ha precisato come a seguito di un *test* psico-attitudinale i partecipanti abbiano seguito un corso della durata di 4 settimane con orario di lezioni ed esercitazioni dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00; in questo periodo gli allievi hanno soggiornato presso una struttura agrituristica messa a disposizione per i partecipanti al corso di formazione.

Rispetto alla garanzia della collocazione lavorativa, nella memoria si dichiara che lo Studio G.M. ha stipulato un accordo con due Istituti di Vigilanza: il primo, in data 4 ottobre 2004, con l'Istituto di Vigilanza Antifurto Il Globo Security Service S.r.l. di Pistoia, che si è impegnato all'assunzione di 12 Guardie Particolari giurate; il secondo, in data 17 gennaio 2005, con la Sicuritalia Ilvi & Argus S.p.A. di Como, che si è impegnata all'assunzione di un minimo di 7 ed un massimo di 10 unità.

Al termine del periodo di formazione iniziato il 4 febbraio 2005, gli aspiranti all'assunzione sono stati regolarmente presentati ai suddetti Istituti di Vigilanza, ed attualmente attendono il benestare della Prefettura ai fini dell'assunzione; condizione, quest'ultima, peraltro precisata nei contratti stipulati dagli allievi con lo Studio G.M.

In ordine alla pubblicazione di messaggi simili a quello oggetto di istruttoria, lo Studio G.M. ha affermato di essersi servito anche di altri siti con analoga destinazione, dei quali ha prodotto copia.

Allegata alla predetta memoria è pervenuta la seguente documentazione: a) testo non datato della comunicazione pubblicitaria sul sito *www.cercolavoro.com*; b) pagina di informazione sul processo formativo; c) Convenzione con l'Istituto di Vigilanza Il Globo; d) Convenzione con l'Istituto di Vigilanza Sicuritalia; e) curriculum professionale del docente della formazione; f) grafico delle fasi di svolgimento del progetto formativo; g) calendario delle lezioni; h) copia dell'attestazione rilasciata all'esito del corso di formazione; i) certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato agli allievi del corso; l) documentazione fiscale e contrattuale attestante parte delle spese affrontate per la gestione del corso; m) modulo del contratto stipulato con i clienti; n) documentazione fotografica della struttura dove sono stati ospitati gli allievi; o) materiale fotografico vario; p) copia del *test* di selezione; q) copia di ulteriori avvisi pubblicitari; r) dichiarazioni degli allievi circa al concreto avvio al lavoro.

In data 9 giugno 2005 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284.

V. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Poiché il messaggio pubblicitario oggetto del presente provvedimento è stato diffuso a mezzo di internet, in data 8 luglio 2005 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del Decreto Legislativo n. 74/92.

Con parere pervenuto in data 3 agosto 2005, la suddetta Autorità ha ritenuto che il messaggio in esame costituisce una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, 3 e 4, comma 1, del Decreto Legislativo n. 74/92, sulla base delle seguenti considerazioni:

- il messaggio omette di riportare un elemento essenziale dell'offerta costituito dall'onerosità del corso necessario alla candidatura per l'assunzione come guardia giurata e, pertanto, pare occultare la natura pubblicitaria del messaggio relativa ai corsi di formazione professionale;
- la riscontrata natura pubblicitaria non è percepibile dal lettore del messaggio in questione, in quanto lo stesso è formulato in maniera da indurre il convincimento di costituire una mera offerta di lavoro;
- per l'effetto *de quo*, il messaggio è in grado di orientare indebitamente le scelte dei consumatori, in considerazione del fatto che la conoscenza delle condizioni economiche alle quali il servizio è fornito è elemento determinante del comportamento economico dei destinatari del messaggio;
- lasciando intendere, contrariamente al vero che si tratta di un'offerta di lavoro, il messaggio è suscettibile di pregiudicare il comportamento economico dei destinatari, con pericolo di danno anche per i concorrenti, inducendoli a contattare l'operatore in base a condizioni non veritiere.

VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Il messaggio in esame, consistente nella pagina web descritta al punto II, induce il destinatario a ritenere di poter partecipare ad una selezione gratuita a cui farà seguito un

corso di formazione e l'inserimento immediato e garantito come Guardia Particolare giurata, senza alcun tipo di onere o condizione annessa alla partecipazione alla selezione stessa.

In realtà, come emerso nel corso del procedimento, la finalità perseguita dall'annuncio è la promozione di un servizio consistente in un corso di formazione a pagamento. Infatti dal contratto allegato alla memoria difensiva emerge come il corso proposto abbia un costo complessivo pari a 4.850 euro.

L'annuncio in questione, occultando sotto l'apparente veste di un'offerta di lavoro il reale intento perseguito, che consiste nella promozione di un corso di formazione a pagamento, difetta pertanto dei requisiti di trasparenza imposti dell'articolo 4, comma 1 del Decreto Legislativo n. 74/92.

Lo stesso annuncio, inoltre, in ragione del suo contenuto fuorviante, ed in particolare dell'assenza di informazioni circa le reali caratteristiche del servizio offerto ed il carattere oneroso di quest'ultimo, è idoneo a indurre in errore i destinatari con possibile pregiudizio del loro comportamento economico.

La circostanza che lo Studio G.M. avesse stipulato un accordo con due Istituti di Vigilanza al fine di assicurare ai propri clienti l'impiego promesso, e che a seguito del corso suddetto gli aspiranti alla qualifica di Guardia Particolare giurata potrebbero effettivamente conseguire i posti di lavoro promessi, sebbene dia prova dell'esatto adempimento di quanto affermato nell'annuncio (con particolare riferimento all'espressione "inserimento immediato e garantito"), non inficia tuttavia il giudizio di ingannevolezza espresso, posto che oggetto della presente valutazione non sono la veridicità o le caratteristiche delle offerte riportate negli annunci, ma il fatto che la reale finalità promozionale perseguita dall'annuncio a favore del servizio reso dalla ditta individuale Studio G.M. di Giacomo Macrì non sia in alcun modo esplicitata né desumibile dal contenuto dello stesso.

RITENUTO, pertanto, che il messaggio pubblicitario in esame è idoneo ad indurre in errore i consumatori in merito alla finalità pubblicitaria dallo stesso perseguita, nonché in relazione alle caratteristiche e condizioni dell'offerta prospettata, potendo per tale motivo pregiudicarne il comportamento economico;

DELIBERA

che il messaggio pubblicitario, descritto al punto II del presente provvedimento, diffuso dalla ditta individuale Studio G.M. di Giacomo Macrì, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli articoli 1, 2, 3, lettera b), e 4, comma 1, del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l'ulteriore diffusione.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Fabio Cintioli

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà